Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 agosto 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 387.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'autorità accademica dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale;

la scuola di specializzazione in gerontologia e geratria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geratria e gerontologia;

la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Gli articoli 237 e 238, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 237. — Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono particolarmente dedicarsi all'esercizio della odontostomatologia.

Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.

Art. 238. — Il numero massimo di allievi iscrivibili è di settantacinque complessivamente per l'intero corso degli studi.

La durata del corso di studi è di tre anni.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

Gli articoli 239 e 243, relativi alla predetta scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 299, 300 e 301, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 299. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di quaranta complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 300. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

igiene del lavoro I;
fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del lavoro I;
igiene del lavoro II;
fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale.

3° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del lavoro II;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
epidemiologia delle malattie da lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.

4° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 301. — Per quanto concerne l'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento degli esami di profitto e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplata dal presente statuto.

Gli articoli 308 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 308. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore a venti per l'intero corso di studi.

Art. 312. — Per ottenere l'iscrizione al secondo, al terzo ed al quarto anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al quarto anno.

Per conseguire il diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.

L'art. 316, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 316. — Presso l'istituto scientifico di medicina interna è istituita la scuola di specializzazione in ematologia generale, la quale ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma rilasciato dalla scuola stessa.

La scuola ha durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti è di trentacinque complessivamente per i tre anni.

L'art. 318, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 362, 363 e 364, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria che muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 362. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in geriatria e gerontologia.

Art. 363. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di trentasei complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 364. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia ed istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia ed istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

3° *Anno*:

neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;

clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.

Per quanto attiene all'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 388.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraelencati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 157. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Ferrara.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero massimo degli iscritti è di tre per anno di corso.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore di attività.

Art. 158. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;

cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del poli-traumatizzato;
medicina legale.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
patologia chirurgica I;
anatomia chirurgica;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
patologia chirurgica II;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza;
terapia intensiva II.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
chirurgia plastica e riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Art. 159. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **389.**

Autorizzazione alla regione Lombardia ad accettare una donazione.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Tradate (Varese) con deliberazione del consiglio comunale 1° agosto 1976, n. 128, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di mq 7755, mappali 1478/*b*, 1478/*c*, 2359/*b* e 3993/*b*, del valore di L. 139.500.000, destinato alla edificazione di un centro di formazione professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **390.**

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 80.000.000, dei locali ad uso ufficio posti al piano terra del fabbricato condominiale sito in Viareggio (Lucca), via Sant'Andrea n. 222, angolo via Leonardo da Vinci, con annessa corte, come da atto di compravendita 25 marzo 1977, n. 53235 di repertorio, a rogito dott. Francesco Rizzo, notaio in Viareggio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 73

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico dermatologico dott. Ferrato e C., in Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 2116 in data 26 marzo 1958 e con decreto ministeriale n. 2703 in data 1° febbraio 1960 la ditta Laboratorio chimico dermatologico dott. Ferrato e C. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Torino, via S. Secondo, 69, *specialità medicinali chimiche già registrate* e preparati galenici nelle forme in pasta e supposte;

Visto il verbale di ispezione alla suddetta officina farmaceutica effettuata in data 20 e 21 marzo 1979 nel corso della quale il rappresentante legale della ditta ha rinunciato alle citate autorizzazioni;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

Sono revocate, alla ditta Laboratorio chimico dermatologico dott. Ferrato e C., le autorizzazioni, concesse con decreto ACIS n. 2116 in data 26 marzo 1958 e con decreto ministeriale n. 2703 in data 1° febbraio 1960, alla produzione di specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino, via San Secondo n. 69.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7068)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1979.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978, di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 2754 del 18 aprile 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Marco Richelmy ed il sig. Vincenzo Caresio, rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dell'Associazione piccole e medie industrie, entrambi dimissionari, con il dott. Giuseppe Nebiolo, quale membro effettivo, e con il dott. Sandro Dogliotti, quale membro supplente;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Nebiolo ed il dott. Sandro Dogliotti, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, quali rappresentanti dell'Associazione piccole e medie industrie, in sostituzione del dott. Marco Richelmy e del sig. Vincenzo Caresio, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7000)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Biagini, in Pisa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS in data 30 gennaio 1951 e n. 64 in data 21 febbraio 1955 la ditta Farmaceutici Biagini fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Pisa, lungarno Galilei, 2, specialità medicinali (chimiche) e specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera pervenuta in data 15 maggio 1979 con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alla ditta Farmaceutici Biagini l'autorizzazione a produrre specialità medicinali (chimiche) e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Pisa, lungarno Galilei, 2, concessa con decreti ACIS in data 30 gennaio 1951 e n. 64 in data 21 febbraio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7065)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Aima Plasmaderivati S.p.a., in Rieti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5259 in data 28 novembre 1973 la ditta Aima Plasmaderivati S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Cittaducale (Rieti), località S. Rufina, specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Vista la lettera pervenuta in data 15 maggio 1979 con la quale la ditta rinuncia alla autorizzazione citata per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta alla ditta Aima Plasmaderivati S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Cittaducale (Rieti), località S. Rufina, concessa con decreto ministeriale n. 5259 in data 28 novembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7067)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Timoneuren », nella confezione 5 fiale × 2 cc, a nome della ditta Dessy, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5607/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 gennaio 1948 e 17 novembre 1955 con i quali venne registrato al numero 1057/BIS la specialità medicinale denominata Timoneuren nella confezione 5 fiale × 2 cc a nome della ditta Dessy con sede in Firenze, via S. Domenico, 107; preparato nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione delle validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Timoneuren, nella confezione 5 fiale × 2 cc registrata al n. 1057/BIS in data 15 gennaio 1948 e 17 novembre 1955 a nome della ditta Dessy con sede in Firenze, via S. Domenico, 107.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7070)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre vaccini antitracomatosi inattivati nell'officina farmaceutica della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a., in Nerviano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5871 in data 5 maggio 1979 la ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a. (codice fiscale 00775960156) fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Nerviano (Milano), strada per Pogliano, tra l'altro, vaccini antitracomatosi inattivati, compresi quelli liofilizzati;

Vista la lettera pervenuta in data 15 maggio 1979 con la quale la ditta citata comunica di rinunciare alla autorizzazione alla produzione citata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 180 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a. (codice fiscale 00775960156) l'autorizzazione a produrre vaccini antitracomatosi inattivati nell'officina farmaceutica sita in Nerviano (Milano), strada per Pogliano, concessa con decreto ministeriale n. 5871 in data 5 maggio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7066)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota n. 0/1231 del 12 giugno 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i signori Giovanni Cadelli e Giuseppe Loveci, rappresentanti della Cgil, entrambi dimissionari, rispettivamente con il sig. Vinicio Carra e con la sig.ra Anna Jadwiga Chabros;

Decreta:

Il sig. Vinicio Carra e la sig.ra Anna Jadwiga Chabros sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Milano, quali rappresentanti della Cgil, in sostituzione rispettivamente dei signori Giovanni Cadelli e Giuseppe Loveci, entrambi dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per l'impiego delle Puglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1978, di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 6046 del 13 giugno 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bari fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, il dott. Matteo Longo, direttore reggente dell'ufficio medesimo, in sostituzione del dott. Otello Ottomano, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Matteo Longo è nominato presidente della commissione regionale per l'impiego delle Puglie, in sostituzione del dott. Otello Ottomano, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6998)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie;

Vista la nota n. 6045 del 13 giugno 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bari fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, il dott. Matteo Longo, direttore reggente dell'ufficio medesimo, in sostituzione del dott. Otello Ottomano, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Matteo Longo è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie, in sostituzione del dott. Otello Ottomano, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6997)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. « La Corsia », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 12 gennaio 1979 nei confronti della cooperativa « La Corsia », con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Corsia », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Amedeo Sica in data 30 luglio 1959 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giuseppe Pisanti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(6764)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla pubblicità dell'acqua minerale « Uliveto ». (Decreto di revoca n. 5/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie nel testo di cui all'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 421, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto n. 4375 del 24 aprile 1978 col quale è stata autorizzata la pubblicità a mezzo stampa di cartelli, manifesti ed inserzioni dell'acqua minerale « Uliveto » della ditta Acqua e terme di Uliveto S.p.a. con sede in Pisa, lungarno Buozzi, 7;

Sentita l'apposita commissione di esperti per la pubblicità sanitaria che nella seduta del 9 maggio 1979 ha sottoposto a revisione i testi pubblicitari allegati al decreto n. 4375 del 24 aprile 1978 proponendone la revoca in quanto, in detti testi, l'allineamento della dicitura « oligominerale » sullo zero della scala non risponde a criteri di corretta informazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 4375 del 24 aprile 1978, concernente l'autorizzazione alla pubblicità di testi a mezzo stampa di cartelli, manifesti ed inserzioni dell'acqua minerale « Uliveto » della ditta Acqua e terme di Uliveto S.p.a., con sede in Pisa, lungarno Buozzi, 7, è revocato per il motivo nelle premesse citato.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7317)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Determinazione delle spese, per l'anno 1979, del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1978, concernente la determinazione per l'anno 1978 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1979 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323 e dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*:		
1) assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati)	L.	5.565.785.578
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e coloni e mezzadri	»	4.199.611.077
3) assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	4.991.426.885
4) assicurazione contro la tubercolosi	»	646.348.902
5) assegni familiari	»	4.277.966.798
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	1.156.931.243
Totale . . .	L.	20.838.070.483
B) *Gestione di competenza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie*:		
assicurazione contro le malattie	»	4.563.298.517
C) *Gestione di competenza delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti*:		
assicurazione contro le malattie	»	2.865.531.600
D) *Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*:		
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, salvo conguaglio . .	»	2.275.599.400
Totale generale . . .	L.	30.542.500.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7318)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1526/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1527/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1528/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1529/79 della commissione, del 20 luglio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alle Comore a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1530/79 della commissione, del 20 luglio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di semolino di granturco destinato alle Comore a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1531/79 della commissione, del 20 luglio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1532/79 della commissione, del 20 luglio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1533/79 della commissione, del 20 luglio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1534/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina, della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originaria del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1535/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce 61.10 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1536/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio, della voce 62.04 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1537/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali, della sottovoce 56.07 B della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1538/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di amianto, delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1539/79 della commissione, del 23 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle viti per legno, della sottovoce 73.32 ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Pubblicati nel n. L 186 *del* 24 *luglio* 1979.

(172/C)

Regolamento (CEE) n. 1540/79 della commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1541/79 della commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1542/79 della commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 1731/78.

Regolamento (CEE) n. 1543/79 della commissione, del 24 luglio 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1544/79 della commissione, del 24 luglio 1979, relativo alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura.

Regolamento (CEE) n. 1545/79 della commissione, del 24 luglio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay.

Regolamento (CEE) n. 1546/79 della commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 187 *del* 25 *luglio* 1979.

(173/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 agosto 1979:

Fiandaca Ferdinando, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Bari a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Noli Angelo, notaio residente nel comune di Bedonia (distretto notarile di Parma) è trasferito nel comune di Genova con l'anzidetta condizione.

Buonerba Giorgio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Francavilla Fontana (distretto notarile di Lecce) con l'anzidetta condizione.

Raiola Vincenzo, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione (distretto notarile di Verona), è trasferito nel comune di Francavilla Fontana (distretto notarile di Lecce) con l'anzidetta condizione.

Amati Pasquale, notaio residente nel comune di Saint Vincent (distretto notarile di Ivrea) è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione.

Carillio Osvaldo, notaio residente nel comune di Bianco (distretto notarile di Locri), è trasferito nel comune di Bagnara Calabra (distretto notarile di Reggio Calabria) con l'anzidetta condizione.

(7411)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in contenitori di cartone politenato delle acque minerali « Tre Fontane » e « San Daniele » di Montefiorino.

Con decreto 22 giugno 1979, n. 1944, la S.p.a. San Daniele, in Reggio Emilia, via Campo Marzio, 8, già autorizzata con decreti ministeriali 25 ottobre 1977, n. 1657 e n. 1658, alla vendita in recipienti di vetro delle acque minerali « Tre Fontane » e « San Daniele », è stata autorizzata alla vendita delle predette acque minerali, fino al 30 settembre 1979, anche in contenitori di cartone politenato eraclene C-90 ANIC, delle capacità di mezzo litro, un litro e un litro e mezzo.

(7362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 16 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,45	819,45	819,60	819,45	819,50	819,40	819,55	819,45	819,45	819,45
Dollaro canadese	698,80	698,80	698,50	698,80	699,05	698,75	698,90	698,80	698,80	698,80
Marco germanico	447,67	447,67	447,50	447,67	447,60	447,65	447,63	447,67	447,67	447,65
Fiorino olandese	407,19	407,19	407,45	407,19	407,30	407,15	407,09	407,19	407,19	407,20
Franco bélga	27,958	27,958	27,95	27,958	27,95	27,90	27,961	27,958	27,958	27,95
Franco francese	192,05	192,05	192 —	192,05	192,15	192 —	192,154	192,05	192,05	192,05
Lira sterlina	1829,90	1829,90	1828,75	1829,90	1830,20	1829,85	1830,50	1829,90	1829,90	1829,90
Lira irlandese	1684,80	1684,80	1684 —	1684,80	1683 —	—	1684 —	1684,80	1684,80	—
Corona danese	155,32	155,32	155,20	155,32	155,30	155,30	155,32	155,32	155,32	155,32
Corona norvegese	163,02	163,02	163,10	163,02	163 —	163 —	163 —	163,02	163,02	163 —
Corona svedese	193,95	193,95	194,10	193,95	194,05	193,90	194,03	193,95	193,95	193,95
Franco svizzero	494,15	494,15	494,50	494,15	494,55	494,10	494,29	494,15	494,15	494,15
Scellino austriaco	61,215	61,215	61,25	61,215	61,25	61,20	61,22	61,215	61,215	61,21
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,70	16,75	16,70	16,70	16,68	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,409	12,409	12,4050	12,409	12,40	12,35	12,411	12,409	12,409	12,40
Yen giapponese	3,777	3,777	3,7775	3,777	3,77	3,75	3,774	3,777	3,777	3,77

Media dei titoli del 16 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,55
» 5,50 % » » 1968-83	86,125
» 5,50 % » » 1969-84	82,05
» 6 % » » 1970-85	80,50
» 6 % » » 1971-86	77,975
» 6 % » » 1972-87	77,15
» 9 % » » 1975-90	82,775
» 9 % » » 1976-91	83,375
» 10 % » » 1977-92	85,65
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,40
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,20
» » » » 1- 1-1978/80	100,65
» » » » 1- 3-1978/80	100,65
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,50
» » » » 1- 8-1978/80	100,625
» » » » 1-10-1978/80	100,275
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,725
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98 —
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,10
» » » 10 % 1- 1-1981	97,227
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99 —
» » » 12 % 1- 4-1982	98,65
» » » 12 % 1-10-1983	97,425
» » » 12 % 1- 1-1984	97,25
» » » 12 % 1-10-1987	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	819,50
Dollaro canadese	698,85
Marco germanico	447,65
Fiorino olandese	407,14
Franco belga	27,959
Franco francese	192,102
Lira sterlina	1830,20
Lira irlandese	1684,40
Corona danese	155,32
Corona norvegese	163,01
Corona svedese	193,99
Franco svizzero	494,22
Scellino austriaco	61,217
Escudo portoghese	16,715
Peseta spagnola	12,41
Yen giapponese	3,775

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso per l'ammissione al secondo corso di reclutamento di funzionari direttivi dello Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sul trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 relativo, tra l'altro, al nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, con il quale sono stati accantonati i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere direttive amministrative dello Stato, in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1979, relativo alla determinazione dei posti che devono essere attribuiti al termine dei corsi di preparazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701;

Visti i propri decreti 31 marzo 1978 e 20 marzo 1979, con i quali rispettivamente è stato emanato il bando del precedente analogo concorso ed è stata approvata la relativa graduatoria di merito nonché sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei;

Sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1979, concernente la delega al Sottosegretario di Stato on. Pier Giorgio Bressani;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione, previa concessione di borsa di studio, ad un corso di preparazione per il reclutamento di impiegati delle carriere direttive amministrative.

Al concorso possono partecipare, purché in possesso degli specifici requisiti espressamente indicati nel successivo art. 4:

a) i laureati muniti di uno dei diplomi per l'accesso nelle carriere delle singole amministrazioni, come descritto nell'annesso quadro *A*;

b) gli studenti universitari iscritti alle facoltà che rilasciano i diplomi di laurea di cui allo stesso quadro *A* a condizione che abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente l'ultimo e, altresì, che nel piano di studi, seguito o da seguire, per il conseguimento del prescritto diploma di laurea, siano comprese le materie indicate nell'allegato quadro *C* e siano stati, inoltre, superati gli esami relativi alle materie incluse nel quadro stesso.

Art. 2.

Il numero complessivo degli allievi che possono essere ammessi al corso di preparazione è fissato in trecentodue.

I posti nella qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative, distinti per amministrazione, che possono essere conferiti a conclusione del corso sono duecentocinquantadue suddivisi come risulta nell'annesso quadro *A*.

I candidati che abbiano conseguito o debbano conseguire ciascuna delle lauree di cui al predetto quadro *A* non possono, in ogni caso, ottenere l'ammissione al corso in numero superiore ai posti per i quali con la relativa laurea essi possono accedere presso le diverse amministrazioni, elevato di un quinto.

I candidati che abbiano conseguito o debbano conseguire ognuna delle lauree di cui all'allegato quadro *A*, pertanto, salvi gli ulteriori limiti stabiliti al successivo art. 3, non possono essere ammessi al corso oltre il numero indicato a fianco di ciascuna delle lauree stesse nel quadro *B* annesso al présente bando.

Art. 3.

I candidati laureati o studenti universitari, sono inclusi nei seguenti gruppi in base al titolo di studio posseduto o in corso di conseguimento:

primo gruppo: lauree in giurisprudenza e scienze politiche (o lauree equipollenti);

secondo gruppo: lauree in economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche e marittime; economia e diritto; scienze statistiche, demografiche e attuariali; scienze matematiche; (lauree equipollenti);

terzo gruppo: lauree in scienze coloniali; scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare; scienze dell'informazione; sociologia; scienze sociali e sindacali; (lauree equipollenti);

quarto gruppo: lauree in lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; (lauree equipollenti).

Fermi restando, comunque, i limiti particolari previsti dal precedente art. 2 e specificati nel quadro *B*, da valere all'interno di ciascun gruppo, in base all'ordine della graduatoria finale di cui al successivo art. 13, ai candidati appartenenti al primo ed al secondo gruppo possono essere attribuite anche tutte le trecentodue borse di studio, con l'avvertenza che per centocinquantasei posti del corso di preparazione, attinenti a quelli (centotrenta) della carriera direttiva dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, è esclusa qualsiasi equipollenza con le lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.

Sempre in base all'ordine di graduatoria finale, ai candidati appartenenti al terzo ed al quarto gruppo non possono, invece, in nessun caso, essere rispettivamente attribuiti più di cinquantaquattro e di tredici posti, fermi restando, come sopra precisato, i limiti particolari di cui al quadro *B*, in attuazione dell'art. 2, da valere nell'ambito di ciascun gruppo nonché il limite massimo di trecentodue posti, complessivamente attribuibili.

Nell'ambito delle trecentodue borse di studio, devono risultare inclusi, inoltre, almeno dodici candidati in possesso anche del diploma di ragioniere e/o perito commerciale, come previsto per i posti da conferire nel ruolo centrale della Ragioneria generale dello Stato nel quadro *A*.

Art. 4.

I candidati, per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) 1) per gli aspiranti in possesso del prescritto diploma di laurea, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

2) gli aspiranti studenti universitari, per i quali non sono ammesse elevazioni del limite di età, non devono aver superato gli anni 24;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono, inoltre, prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 2.000 ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, deve essere indirizzata alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - Caserta, corredata della documentazione di cui al successivo art. 7.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Qualora al candidato non sia pervenuto in restituzione l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione dell'istanza di partecipazione al concorso, dovrà essere inviata, dal candidato stesso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del bando, una richiesta esplicita di assicurazione di ricevimento, facendo riferimento alla domanda spedita ed agli estremi della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *D*), i candidati debbono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, per i soli laureati, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se dipendente della pubblica amministrazione la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti. In particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari, oltre all'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti per il corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

8) una terna di materie scelte tra quelle elencate al successivo art. 6, sulle quali intendono sostenere l'esame-colloquio;

9) le amministrazioni ai cui posti preferirebbero accedere con riferimento al titolo di studio posseduto o, per gli studenti universitari, al diploma di laurea che verrà conseguito entro la fine del corso, sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato quadro *A*;

10) la sede della Scuola, in ordine di preferenza tra quelle di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione di cui all'art. 1 del presente bando.

La Scuola superiore si riserva la facoltà di assegnare gli allievi ammessi ad una delle quattro sedi previste, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati e del posto occupato nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. Si riserva, inoltre, in relazione al numero delle domande pervenute e alle esigenze organizzative, la facoltà di limitare il numero delle sedi, raggruppando gli allievi in talune delle medesime sedi previste.

Nella domanda deve risultare, altresì, l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà successivamente essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ovvero dal competente funzionario dell'Università o dal funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 6.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono indicare tre delle sottoelencate materie sulle quali intendono sostenere l'esame-colloquio:

analisi algebrica e calcolo infinitesimale;
contabilità di Stato;
diritto agrario;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto del lavoro;
diritto internazionale;
diritto urbanistico;
diritto processuale civile;
diritto tributario;
economia politica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
letteratura italiana;
ragioneria generale ed applicata;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
sociologia;
statistica;
storia contemporanea;
storia delle dottrine politiche.

Art. 7.

I laureati devono allegare alla domanda un certificato rilasciato dalla competente Università dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Coloro che aspirano ad essere ammessi nei ruoli del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) devono produrre anche il diploma di ragioneria e perito commerciale, o un relativo certificato.

Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato dal quale risultino:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) l'iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) il piano di studi con l'indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;

4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato.

Nel predetto certificato, che ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, deve attestare l'avvenuta inclusione nel piano di studi delle materie indicate nel prospetto di cui all'allegato quadro *C*, deve essere, altresì, espressamente dichiarato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti l'ultimo.

I candidati potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che ritengano attinente.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare dovranno essere prodotti nella osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

I candidati che abbiano partecipato al precedente analogo concorso allegando all'istanza la sopraindicata documentazione hanno facoltà di fare riferimento nella nuova domanda alla documentazione stessa, procedendo, ove necessario, alle eventuali integrazioni.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verrà composta in base ai criteri contenuti nell'art. 11 del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 9.

Costituiscono titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria di ammissione al corso di preparazione, le votazioni riportate nel corso universitario, nonché gli altri titoli culturali eventualmente posseduti.

Per gli aspiranti non laureati la commissione può stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti dalla pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato, in base alla apposita certificazione dalla quale si deve rilevare la durata e la qualità del servizio medesimo.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice dispone di non più di trenta punti.

All'esame-colloquio sono ammessi i candidati che, per la valutazione dei titoli, abbiano riportato almeno sei punti.

Art. 10.

La data e la sede dell'esame-colloquio saranno rese note, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali, mediante affissione all'albo in tutte le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e, inoltre, con comunicazione ai candidati ammessi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11.

L'esame-colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentano di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonché la capacità di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizzano i problemi fondamentali di attualità nella società italiana e la idoneità ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

Per l'esame-colloquio, la commissione giudicatrice dispone di non più di sessanta punti.

L'esame-colloquio si intenderà superato dai candidati che avranno riportato non meno di quaranta punti.

Il giudizio complessivo risulterà dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame colloquio.

Per ciascun candidato la commissione redigerà un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.

L'esito dell'esame-colloquio verrà reso noto ai candidati al termine di ciascuna seduta.

Art. 12.

Coloro che avranno superato l'esame-colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio stesso, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite massimo dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, non considerando però tali coloro che, seguendo l'ordine della graduatoria stessa, risulteranno in eccesso, in base a quanto stabilito con i precedenti articoli 2 e 3, rispetto ai posti ad essi conferibili in relazione al titolo di studio posseduto (o in corso di conseguimento) o al gruppo nel quale, in base al titolo stesso, sono inseriti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti studenti universitari che dovranno conseguire tale titolo di studio entro la fine del corso di reclutamento.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno pertanto presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, tenuto conto del disposto della legge 3 giugno 1978, numero 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale aspira.

Per quanto concerne i concorrenti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità degli altri lavoratori né alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nel suddetto certificato medico, comunque, per tutti i concorrenti, dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*) nonché una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti, inoltre, devono essere presentati in conformità alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Qualora entro i trenta giorni successivi dalla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti non pervenga alla S.V. l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, si prega di darne immediata comunicazione alla direzione della Scuola stessa, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Il corso di preparazione per il reclutamento ha la durata di dodici mesi e si svolge secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Durante la frequenza del corso agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato verrà corrisposta, in tredici rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato previe ritenute ai sensi di legge.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.

Art. 15.

Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere, presso la sede della Scuola stabilita dal comitato direttivo, gli esami finali, che possono essere tenuti in due diverse sessioni e che consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

Le materie delle prove scritte saranno scelte dal comitato direttivo tra quelle di cui all'art. 17 del regolamento di esecuzione.

Le prove scritte avranno carattere prevalentemente pratico e tenderanno ad accertare la capacità dell'allievo di risolvere problemi concreti.

Saranno ammessi alla prova orale gli allievi che avranno riportato una media di almeno venti trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

La prova orale verterà sulle materie oggetto di insegnamento, nonché sulle ricerche condotte nelle esercitazioni e nei seminari; si intenderà superata dagli allievi che avranno riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 16.

La graduatoria di fine corso verrà redatta secondo le modalità indicate nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Alla nomina dei vincitori presso le singole amministrazioni si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato.

Art. 17.

Gli allievi utilmente collocati in graduatoria che al momento della formazione di questa non abbiano ancora conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti al posto risultante dal punteggio conseguito, nella graduatoria del corso successivo, purché nel frattempo abbiano conseguito detto titolo di studio.

Art. 18.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando di concorso si fa richiamo al regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, numero 472, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 76

QUADRO *A*

Ministeri	Numero dei posti messi a concorso	Titoli di studio (*)
Affari esteri	1 posto di consigliere, ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche, demografiche e attuariali; economia e commercio; scienze bancarie (lauree equipollenti)
Commercio estero	1 posto di consigliere, ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze economiche e marittime; scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare; economia e diritto; scienze coloniali; scienze economiche e bancarie; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche attuariali
Difesa	11 posti di consigliere, ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; scienze economiche e commerciali; scienze economiche e marittime; scienze coloniali; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; scienze statistiche; scienze dell'informazione; sociologia (lauree equipollenti)
Interno	130 posti di consigliere, ruolo direttivo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio (esclusa qualsiasi equipollenza)
Lavoro e previdenza sociale	1 posto di ispettore, ruolo ispettorato del lavoro	Laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche
Finanze	2 posti di consigliere, amministrazione centrale	Laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche
	4 posti di vice direttore (amministrazione periferica tasse e imposte sugli affari)	Laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche
	3 posti di consigliere, intendenza di finanza	Laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche
	62 posti di vice direttore (amministrazione periferica imposte dirette)	Laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche
Industria, commercio e artigianato	2 posti di consigliere, ruolo amministrativo centrale	Laurea in: giurisprudenza; scienze economiche e commerciali; scienze politiche; scienze sociali; scienze sociali e politiche; scienze sociali, politiche e amministrative; scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare; economia e diritto; scienze economiche e marittime; scienze coloniali; scienze statistiche (sia demografiche che attuariali); scienze statistiche ed economiche
	1 posto capo ufficio	Laurea in: scienze statistiche ed economiche; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche e demografiche; giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; scienze economiche e marittime; scienze coloniali; sociologia; scienze matematiche; economia aziendale; scienze economiche e sociali; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; scienze dell'informazione

Ministeri	Numero dei posti messi a concorso	Titoli di studio (*)
Poste e telecomunicazioni	5 posti nella carriera direttiva, ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze economiche; scienze politiche e sociali; scienze economiche e marittime; scienze politiche e amministrative; scienze statistiche; scienze coloniali; scienze economiche e bancarie; sociologia (lauree equipollenti)
	1 posto di consigliere, Azienda di Stato per i servizi telefonici	Laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze economiche e marittime; scienze politiche; scienze politiche e sociali; scienze politiche e amministrative; scienze statistiche; scienze coloniali; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; sociologia; *lettere e filosofia*
Pubblica istruzione	10 posti di consigliere, ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; lingue e letterature straniere; lettere; materie letterarie; filosofia; pedagogia; sociologia
	3 posti di vice direttore di ragioneria	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; scienze economiche; scienze economiche e bancarie; scienze bancarie e assicurative
Tesoro	3 posti di consigliere, ruolo amministrativo centrale	Laurea in: economia e commercio; giurisprudenza (lauree equipollenti); scienze politiche; scienze politiche e amministrative; economia marittima; scienze bancarie; scienze coloniali; economia politica e aziendale; scienze economiche e sociali; sociologia; scienze sociali e sindacali
	10 posti di consigliere, Ragioneria generale dello Stato	Laurea in: economia e commercio (lauree equipollenti); giurisprudenza; scienze consolari; scienze matematiche; scienze coloniali; scienze sociali e sindacali; scienze politiche e amministrative (purché in possesso di diploma di ragioniere e/o perito commerciale)
Turismo e spettacolo	1 posto di consigliere, ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; economia aziendale; economia politica (lauree equipollenti)
Trasporti . .	1 posto di consigliere, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche e sociali; scienze economiche e commerciali (lauree equipollenti)

(*) Possono presentare domanda di ammissione al concorso coloro che sono in possesso di titolo di studio « equipollente » in base alle norme vigenti per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa delle Amministrazioni indicate nel presente quadro.

QUADRO *B*

Titoli di studio	Posti da conferire al termine del corso	Borse di studio che possono essere assegnate
Laurea in giurisprudenza (ed equipollenti) .	252	302
Laurea in scienze politiche (ed equipollenti)	252	302
Laurea in economia e commercio (ed equipollenti) .	252	302
Laurea in scienze economiche e bancarie (ed equipollenti) .	26	31
Laurea in scienze economiche e marittime (ed equipollenti) .	24	29
Laurea in economia e diritto .	4	5
Laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali (ed equipollenti) .	22	26
Laurea in scienze matematiche . .	11	13
Laurea in scienze coloniali . .	33	40
Laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare (ed equipollenti) .	13	16
Laurea in scienze dell'informazione	12	14
Laurea in sociologia (ed equipollenti)	33	40
Laurea in scienze sociali e sindacali	13	16
Laurea in lettere (ed equipollenti	11	13
Laurea in filosofia (ed equipollenti)	11	13
Laurea in materie letterarie .	11	13
Laurea in pedagogia .	11	13
Laurea in lingue e letterature straniere	11	13

QUADRO *C*

Per gli studenti universitari (*)

Corsi di laurea	Materie che devono essere inserite nel piano di studi
Giurisprudenza . . .	Istituzioni di diritto privato Economia politica Scienze delle finanze e diritto finanziario Diritto costituzionale Diritto amministrativo (biennale) Diritto internazionale
Scienze politiche . .	Istituzioni di diritto pubblico Economia politica Diritto amministrativo Organizzazione internazionale Scienza dell'amministrazione Sociologia Statistica
Economia e commercio	Istituzioni di diritto pubblico Economia politica (biennale) Ragioneria generale e applicata (biennale) Istituzioni di diritto privato Scienza delle finanze e diritto finanziario Politica economica e finanziaria

(*) Con riferimento a quanto indicato nell'art. 1, secondo comma, punto *b*), del bando lo studente, per essere ammesso al concorso, deve aver già superato, al momento della presentazione della domanda, gli esami relativi ad almeno tre delle materie indicate nel quadro C, per la facoltà alla quale è iscritto.

Se per uno stesso insegnamento sono stati superati due esami, con due votazioni distinte, il candidato può presentare domanda anche quando abbia superato soltanto l'esame di un'altra delle materie previste.

Corsi di laurea	Materie che devono essere inserite nel piano di studi
Scienze economiche e bancarie	Tabella *A*: Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di economia politica (biennale) Scienza delle finanze Ragioneria generale ed applicata (biennale) Istituzioni di statistica Tabella *B*: Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto privato Istituzioni di economia politica (biennale) Scienza delle finanze Politica economica Istituzioni di statistica
Scienza bancaria ed assicurativa	Economia politica Ragioneria generale Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto privato Scienza delle finanze e diritto tributario Statistica
Economia politica ed economia aziendale	Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto privato Economia politica I e II Statistica metodologica Economia aziendale Sociologia
Scienze statistiche e demografiche	Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto privato Istituzioni di economia politica Sociologia Statistica Demografia
Scienze statistiche ed attuariali	Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di economia politica Sociologia Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale Statistica Statistica economica
Scienze statistiche ed economiche	Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto privato Economia politica (biennale) Politica economica e finanziaria Statistica Statistica economica
Scienze dell'informatica	Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I Ricerca operativa e gestione aziendale Analisi matematica I Fisica I Metodi per il trattamento dell'informazione Teoria dell'informazione e della trasmissione
Matematica	Analisi matematica I Geometria I Algebra Fisica generale I Analisi matematica II Geometria II
Sociologia	Economia politica Sociologia Metodologia e tecnica della ricerca sociale Statistica Demografia Storia contemporanea Legislazione sociale
Lettere	Letteratura italiana Filosofia Geografia Storia moderna Storia della lingua italiana Storia del Risorgimento
Filosofia	Letteratura italiana Storia moderna Storia della filosofia (biennale) Pedagogia Storia delle dottrine politiche Storia del Risorgimento
Materie letterarie . .	Lingua e letteratura italiana (triennale) Storia (triennale) Geografia (triennale) Pedagogia Storia della filosofia Lingua e letteratura moderna straniera (a scelta) (biennale)
Pedagogia	Lingua e letteratura italiana (biennale) Storia della filosofia (biennale) Filosofia Storia moderna Pedagogia (triennale) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Lingua e letteratura straniera	Lingua e letteratura italiana (biennale) 1ª lingua e letteratura straniera (a scelta) (**) 2ª lingua e letteratura straniera (a scelta) (**) Storia moderna e contemporanea Geografia (soprattutto antropica) Filologia afferente ad una delle lingue straniere scelte

(**) Tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo, russo, cinese e tedesco.

ALLEGATO *D*

Schema di domanda
(per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica)

Alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

....l.... sottoscrit.... . . . .
(cognome e nome)

nat.... il . . . . a . . . . . (provincia di . . .)
(data)

domiciliat.... . . . . ;
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)

chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati delle carriere direttive amministrative dello Stato, indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 giugno 1979.

A tal fine dichiara:

(*a*) per i laureati: di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . ; conseguito il . . . . . . compreso fra quelli indicati nel quadro *A* (allegato al bando di concorso);

(*b*) per i laureandi: di essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea della facoltà di . . . . dell'Università degli studi di . . . . . . ed in regola con gli esami del penultimo anno.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di avere diritto alla elevazione del limite di età (soltanto per gli aspiranti laureati) in quanto . . . . ,

(indicazione del motivo che dà titolo alla elevazione)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso negativo indicarne il motivo);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente pendenti precedenti penali. (In caso affermativo: di aver riportato le seguenti condanne penali, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale . . . . o di aver attualmente pendenti i seguenti procedimenti penali, specificando la natura . . . . .);

di trovarsi, per gli obblighi militari, nella seguente posizione . .,

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver incluso (soltanto per gli aspiranti laureandi) nel proprio piano di studi le materie indicate nel quadro *C* (allegato al bando di concorso) e di aver, inoltre, superato, per le suddette materie, i seguenti esami (almeno tre):

,

di aver riportato:

(*a*) per i laureati: la seguente media delle votazioni negli esami sostenuti durante il corso di laurea . . . . .
(espressa in trentesimi)
nonché il voto di . . nell'esame di laurea;

(*b*) per i laureandi: la seguente media delle votazioni negli esami già sostenuti per il corso di laurea . .
(espressa in trentesimi)
nonché di aver conseguito il punteggio di . . .
(espresso in sessantesimi)
nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di appartenere, se dipendente della pubblica amministrazione, alla seguente carriera (o categoria) di inquadramento . . . . . . di rivestire la qualifica di . . . . .
e di prestare servizio presso . . . .
(sede di servizio)
del . . . . .;
(amministrazione di appartenenza)

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali:

. .

.

. . ;

di concorrere, nell'ambito del corso, in base al titolo di studio conseguito (o se laureando da conseguire entro la fine del corso) preferenzialmente, ai posti disponibili presso i Ministeri seguenti: . . . .;
(indicare amministrazione e ruoli)

di scegliere, in ordine preferenziale, tra le sedi della Scuola di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, quella di . . . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;

che il recapito cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente . . . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Chiede di sostenere l'esame-colloquio sulle seguenti tre materie, scelte tra quelle indicate nell'art. 6 del bando di concorso:

. .

. .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti regolari nel bollo:

1) (per i laureati):

diploma di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate; (i candidati che abbiano partecipato al precedente analogo concorso hanno la facoltà di fare riferimento alla documentazione allegata alla istanza anteriore, salve, ove necessario, le eventuali integrazioni);

(per i laureandi):

a) certificato dal quale risulti:

corso di laurea cui sono iscritti;

iscrizioni ultimo anno di corso;

esami superati con votazioni riportate (nel certificato deve risultare che sono stati superati tutti gli esami precedenti l'ultimo anno di corso);

b) piano di studi approvato;

2) i titoli culturali posseduti (ritenuti attinenti).

Allega, infine, copia in carta libera della presente istanza, così come stabilito dall'art. 5 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da una delle autorità indicate dall'art. 5, ottavo e nono comma del bando di concorso)

(7337)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 marzo 1978, n. 288;

Accertato che nell'anno 1977 nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile dell'Amministrazione dei lavori pubblici si sono resi disponibili venticinque posti dopo avere detratto dal numero delle vacanze i posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso interno a coadiutore principale;

Considerata la necessità di provvedere all'assunzione di venticinque coadiutori presso gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici per la carenza di tale personale nei predetti uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 238, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a bandire un concorso a venticinque posti di coadiutore in prova dell'Amministrazione dei lavori pubblici per vacanze esistenti nell'anno 1977;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla carriera esecutiva del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile del Ministero dei lavori pubblici.

I venticinque posti messi a concorso sono ripartiti tra gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

Regione Trentino	posti 5
Regione Lombardia	» 4
Regione Piemonte	» 4
Regione Emilia	» 4
Regione Liguria	» 4
Regione Sardegna	» 4

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsti per ciascuna delle regioni sopraindicate.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di Istituto di istruzione secondaria di primo grado, licenza di scuola media inferiore o diplomi corrispondenti;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislazione del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente impiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª con sede in Roma - Piazza Porta Pia n. 1, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è scritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, oppure di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina l'ufficio cui sarà destinato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo né delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni precisate nei commi precedenti e circa il possesso dei requisiti per la ammissione al concorso.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che abbiano la firma non autenticata e non recante il visto prescritto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso i locali del palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 1, nel giorno 16 febbraio 1980 con inizio alle ore 8.

Le materie su cui verteranno le prove predette e il colloquio sono elencate nel programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse.

La seduta del colloquio è pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'Ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessaro;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione potrà, peraltro concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno, di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a coadiutore in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio annuo della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo amministrativo, stabilito per gli impiegati di ruolo oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Roma, addì 19 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1979
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 148

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: componimento di italiano.

Prova pratica: dattilografia e stenografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto per la dattilografia e di cinquanta parole al minuto per la stenografia.

Colloquio: nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato: diritti e doveri dell'impiegato; nozioni elementari di statistica e dei servizi d'archivio; nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . (provincia di . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami a venticinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) in caso contrario, indicare le eventuali condanne, riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario); la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) in caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(7341)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a direttore di farmacia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità per l'anno 1978 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione in data 8 luglio 1978 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 settembre 1978, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario farmacista presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 settembre 1978, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri del personale sanitario farmacista;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1978, con il quale è stata costituita, ai sensi degli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la commissione incaricata di procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia;

Viste le risultanze delle operazioni di sorteggio effettuate dalla predetta commissione il giorno 10 ottobre 1978 presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la commissione, esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1978, nella seguente composizione:

Presidente:

Polizzi prof. Francesco, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, sede.

Componenti:

Da Settimo Passetti prof. Antonio n. 21, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia, Università di Pisa;

Bolognini prof. Franca n. 35, direttore di farmacia dell'ente ospedaliero « Giovanni XXIII » di Bari;

Duranti Elide prof. Maria n. 116, direttore di farmacia dell'ente ospedaliero di Urbino;

Casagrande prof. Silvana n. 58, direttore di farmacia Pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Segretario:

Fossati dott.ssa Magda, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia si svolgerà a Roma il 6 dicembre 1979 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi a posti nell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

E' autorizzaato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa preventiva è di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per i compensi di cui sopra per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1534 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1979
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 332

(7397)

OSPEDALE INFERMI « A. BONORA » DI S. PIETRO IN CASALE

Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammisisone e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro in Casale (Bologna).

(2646/S)

OSPEDALE DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica.

Per i requisiti di ammisisone e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(2645/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammisisone e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(2647/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(2665/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PESCOPAGANO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia da assegnare al servizio di fisiokinesiterapia annesso alla divisione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia da assegnare al servizio di fisiokinesiterapia annesso alla divisione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(2666/S)

OSPEDALE «CIVICO» E «BENFRATELLI» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di emodialisi e nefrologia;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria addetto al centro di audiofonoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Palermo.

(2668/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale maggiore «C.A. Pizzardi»:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Ospedale policlinico «S. Orsola»:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di oncologia;
un posto di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2667/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI IN FIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche-microbiologiche;
un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria (di cui uno esperto in neonatologia e immaturi);
un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di medicina;
due posti di aiuto di chirurgia generale di cui uno specialista in ortopedia;
tre posti di assistente di chirurgia con ortopedia;
un posto di assistente medico biologo o chimico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(2675/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Codigoro (Ferrara).

(2670/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di immunoematologia del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(2648/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1979, n. **16.**

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo, per il quinquennio 1979-83, per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per gli anni finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 la spesa di lire diecimilioni per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dello « Istituto storico della Resistenza » in Valle d'Aosta, il quale si propone di assicurare la più completa e ordinata documentazione del movimento della Resistenza in Valle d'Aosta, dalle sue origini antifasciste alla liberazione, e di promuoverne lo studio e la conoscenza a mezzo di ricerche, di pubblicazioni scientifiche, di convegni e di altre iniziative.

Art. 2.

La giunta regionale provvede con apposite deliberazioni alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere annuo di lire diecimilioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 7270 che viene istituito nella Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, previo prelievo di pari somma dal cap. 2175 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1980, 1981, 1982 e 1983.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 7270. — Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza della Valle d'Aosta . . . . L. 10.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 10.000.000

Art. 5.

La legge regionale 5 luglio 1974, n. 20, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1979, n. **17.**

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54. Contributi ai comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 29 dicembre 1975 n. 54 concernente « Contributi ai comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve », è rifinanziata per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 con lo stanziamento annuo massimo di lire centomilioni.

Art. 2.

L'onere a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 5815 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo del bilancio per il successivo esercizio finanziario.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede per l'esercizio finanziario 1979 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2745 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento « Spese in conto capitale - allegato *F*), dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 13 dell'allegato *F* al bilancio medesimo).

Per l'esercizio finanziario 1980, gli oneri necessari saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo autorizzato con la presente legge.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 7815. — Contributi a comuni e a consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve (leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 54 e 9 aprile 1979 n. 17) . . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 9 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1979, n. **18.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1979, n. **19.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1979, n. 20.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 21.

Aumento, limitatamente all'anno 1979, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1979 è autorizzata la maggiore spesa di lire quattrocentomilioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1979, le spese annue a carico della Regione di cui all'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) Titolo I. — Elettrificazione rurale . . L. 100.000.000

b) Titolo II. — Acquedotti rurali . . . » 100.000.000

c) Titolo III. — Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e mayens . . . . » 450.000.000

Art. 3.

L'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 3970 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3970. — Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario (legge regionale 3 agosto 1972, n. 19) . . . . L. 400.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . L. 400.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 22.

Proroga, per l'anno 1979, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1979 con le stesse norme e modalità.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 per l'anno in corso 1979.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1979 all'anno 1983.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dell'anno 1979 all'anno 2000.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 graverà sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio stesso:

Cap. 4076. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1) e n. 4), lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, primo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979, n. 22);

Cap. 4077. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, secondo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979, n. 22);

Cap. 4078. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (ai sensi art. 8, terzo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979, n. 22).

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio finanziario 1979.

All'onere previsto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1979 rispettivamente agli anni 1983 e 2000 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4076. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e n. 4 lett. *b*) della legge 3 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, primo comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979, n. 22) . . . . L. 70.000.000

Cap. 4077. — Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (ai sensi art. 8, secondo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979, n. 22) . . . . » 50.000.000

Cap. 4078. — Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (ai sensi art. 8, terzo comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979 n. 22) . . . . » 80.000.000

Totale . . . L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 23.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario « Les Litzes » avente sede in comune di La Salle.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio di miglioramento fondiario « Les Litzes » nei comuni di La Salle e Morgex, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, fino alla concorrenza massima di L. 95.000.000 (novantacinquemilioni), per l'accensione di un mutuo da contrarre dal consorzio con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'art. 35 — quarto e quinto comma — della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agrarie nel comprensorio del consorzio stesso.

La garanzia fidejussoria è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di sistemazione idraulico-agrarie, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere alla amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 7.000.000 faranno carico al cap. 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al cap. 3490 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 7.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, sarà approntata la seguente variazione:

PARTE SPESA

Variazione: diminuzione.

Cap. 3490 . . . . L. 7.000.000

Variazione: aumento.

Cap. 2610 . . . . L. 7.000.000

Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 3 del 19 gennaio 1979 è aggiunto quanto segue:

« LEGGE REGIONALE ..... — Garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Les Litzes" in comune di La Salle ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 24.

Fideiussione della Regione a favore dell'ente ospedaliero regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a deliberare per la prestazione della garanzia fideiussoria della Regione all'Istituto bancario San Paolo di Torino per garantire l'adempimento, da parte dell'ente ospedaliero regionale di Aosta, delle obbligazioni derivanti dall'accensione di un mutuo di lire cinquecentomilioni, ammesso al contributo regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 52, per il finanziamento delle spese di ampliamento dell'ospedale generale di Aosta.

La fideiussione può essere prestata per la durata massima di anni venti aventi la decorrenza prevista dal contratto di mutuo, ed ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'osservanza, da parte dell'ente ospedaliero regionale di Aosta, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazione della giunta regionale, anche ai fini del controllo della gestione dell'ente stesso.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 4.

La garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 52.

Art. 5.

Nell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, approvato con legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto quanto segue:

« LEGGE REGIONALE ..... — Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la assunzione di mutuo bancario da parte dell'ente ospedaliero regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 25.

Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono nominati nei ruoli di cui all'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 2.

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, che risulti iscritto nelle graduatorie dei vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1973, è inquadrato a domanda, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, nei ruoli di cui all'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, previa rinuncia alla nomina nel corrispondente ruolo statale.

Art. 3.

Con le modalità, i criteri e le procedure previsti dall'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono nominati nei ruoli di cui all'art. 1 della legge 26 aprile 1977, n. 23:

a) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti, in servizio nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e da successive modificazioni e integrazioni, qualora non si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 13, terzo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 e fatte salve le operazioni compiute ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23;

b) con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie della Regione alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, ai sensi dei commi 13, 16 e 20 dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai fini del precedente comma sono compresi i docenti che, in servizio in scuole e istituti statali funzionanti nel restante territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono stati trasferiti nelle scuole e istituti della Regione con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79. Sono esclusi, invece, i docenti trasferiti nelle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato con effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 anche se il raggiungimento della sede è stato disposto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'assegnazione della sede agli insegnanti nominati in ruolo ai sensi del precedente primo comma è disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463 e, limitatamente al personale di cui alla lettera *b*) del presente articolo, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 4.

Il personale docente in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Rpubblica 31 ottobre 1975, n. 861 e avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli articoli 2 e 3, lettera *a*), della presente legge è esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Al personale docente avente titolo alla nomina nei ruoli regionali ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni regionali per la conoscenza della lingua francese, si estendono le disposizioni di cui all'art. 6, settimo comma, della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 26.

Rifinanziamento, con integrazioni, della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente: « Promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili » è rifinanziata per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di lire 500 milioni, ripartito per lire 150 milioni in spese correnti e per lire 350 milioni in spese in conto capitale.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 150 milioni sul cap. 8085 e per lire 350 milioni sul cap. 8810 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1980 e seguenti ovvero in sede di provvedimenti di variazione dei bilanci per l'anno 1979 e seguenti, la spesa annua complessiva di lire 500 milioni di cui al precedente art. 1 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti l'applicazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma per l'anno 1979 si provvede:

quanto a lire 150 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 19 dell'allegato *E* del bilancio medesimo);

quanto a lire 350 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 18 dell'allegato *F* del bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, è esteso anche ai contributi in spese in conto capitale di cui al successivo art. 15.

Art. 4.

Norma transitoria

Limitatamente all'anno 1979, gli enti che intendono promuovere l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui all'art. 2 della legge 20 giugno 1978, n. 47 e renderli operanti nel corso di detto anno, possono rivolgere domanda di finanziamenti secondo la procedura prevista dall'art. 11 della legge medesima, entro la data del 31 maggio 1979.

Al fine di cui al comma precedente, il termine di cui all'art. 17 della legge regionale sopracitata è stabilito, per il 1979, al 15 luglio. Il piano di riparto dei contributi approvato dal consiglio regionale entro tale data ha effetto per l'anno 1979.

L'importo dei contributi della Regione per spese di gestione sarà commisurato in rapporto ai mesi di effettiva operatività degli istituendi servizi.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

a) Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*)	L.	150.000.000
b) Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	»	350.000.000
Totale . . .	L.	500.000.000

Variazioni in aumento:

a) Cap. 8085. — Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore delle persone anziane (leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47 e 23 aprile 1979, n. 26) . . .	L.	150.000.000
b) Cap. 8810. — Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane (leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47 e 23 aprile 1979, n. 26)	»	350.000.000
Totale . . .	L.	500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **27**.

Aumento dell'assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, l'assegno integrativo regionale *una tantum* di natalità, di cui all'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 42, è aumentato da lire sessantamila a lire centomila.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 6.000.000, si provvede nell'esercizio 1979 con lo stanziamento del cap. 8480 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio nel limite massimo autorizzato con le leggi regionali 31 agosto 1972, n. 29 e 11 agosto 1975, n. 42.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1979, n. **28**.

Revisione per l'anno 1978 delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1.

Le aliquote di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1978, sono stabilite fino ad un massimo di:

L. 199 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt 800;

L. 449 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt 800, purché posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 150.000.000, graverà sul cap. 4835 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto n. 6 dell'allegato *E* al bilancio stesso).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . . . L. 150.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4835. — Spese di concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27; 23 luglio 1975, n. 25; 5 novembre 1976, n. 45 e n. 46 e 15 giugno 1978, n. 20) L. 150.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 aprile 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1979, n. **29**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

Ordinamento alla professione. — « Alla disciplina e all'organizzazione delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sovraintende l'assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti in conformità alle norme della presente legge ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

« Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di guida alpina e di portatore alpino, di cui all'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 234 e 237 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, e subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L'apertura di corsi e scuole di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella Regione, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre Regioni o all'estero l'autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I consigli comunali della Valle d'Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi terzo e quarto ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-*bis* - *Esercizio saltuario della professione*. — L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui al successivo art. 5, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di leggi dello Stato italiano, di altre Regioni o province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

« Art. 3 - *Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*. — L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11, primo comma, e 23, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza di corsi e dal superamento degli esami tecnico-pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo art 9, secondo comma, lettera *a*), ovvero, per coloro che provengono da altre Regioni, dai corrispondenti certificati rilasciati dal Club alpino italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge;

d) idoneità psico-fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore a tre mesi;

e) buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione, risultante dalla frequenza ai corsi e dal superamento degli esami di cui alla lettera *c*) o, per coloro che provengono da altre regioni, dall'esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall'assessore regionale al turismo e composta da due guide, designate una dall'Unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo art. 8, e una dall'Associazione guide alpine italiane;

f) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

g) età minima di diciotto anni per i portatori, di venticinque anni per le guide; età massima di sessanta anni ».

Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 - *Procedura per l'autorizzazione*. — Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al comune competente a norma della presente legge.

Il silenzio dell'amministrazione comunale, protratto per oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente ».

Art. 6.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti articoli;

« Art. 4-*bis* - *Revoca dell'autorizzazione*. — L'autorizzazione di cui all'art. 2 è revocata in ogni tempo, con provvedimento del comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*), del precedente art. 3 ».

« Art. 4-*ter* - *Tessera personale*. — Le guide e i portatori esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta devono munirsi di una tessera personale, ove sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione. La tessera è rilasciata dal comune concedente, su modelli predisposti a cura dell'assessorato regionale del turismo, ed è soggetta a vidimazione biennale da parte del comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *a*), *b*) e *d*).

Per le guide e i portatori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età è prescritto ogni anno l'accertamento della idoneità psico-fisica di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *d*), con conseguente vidimazione annuale della tessera personale ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Le società locali riconosciute a norma del successivo art. 10 o, dove queste non vi siano, l'Unione valdostana guide di alta montagna di cui al successivo art. 8, stabiliscono, per le rispettive zone, quali salite debbono considerarsi di primo ordine e quali di secondo ordine ».

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

« Lo statuto e i regolamenti dell'Unione e le successive modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale ».

Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide e ai portatori, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano cessato dall'esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto per almeno dieci anni nella Regione, nonché alle guide e ai portatori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 14 ».

Il decimo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« La revisione dei conti dell'Unione è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto dell'Unione stessa disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'assessore regionale al turismo. Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Unione, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta adottata su proposta dell'assessore regionale al turismo ».

Art. 9.

Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Gli statuti delle società locali riconosciute a norma del presente articolo indicheranno i comuni compresi nella rispettiva zona e saranno approvati dall'Unione valdostana guide di alta montagna e dall'assessore regionale al turismo, che ne accerteranno l'armonia con i principi della presente legge e con lo statuto ed i regolamenti dell'Unione stessa ».

L'ottavo comma dell'art. 10 della predetta legge regionale e abrogato.

Art. 10.

L'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

Soccorso alpino valdostano. — « Per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d'Aosta è costituito il « Soccorso alpino valdostano », ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'assessore regionale al turismo.

Esso opera da solo o d'intesa col Corpo nazionale soccorso alpino del Club alpino italiano o con altri organismi.

Sono, di diritto, soci effettivi dell'ente « Soccorso alpino valdostano » tutte le guide e i portatori in attività di servizio che sono soci dell'Unione valdostana guide alta montagna; sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del Soccorso alpino valdostano a norma di statuto.

Partecipano all'assemblea del Soccorso alpino valdostano con voto deliberativo i soci effettivi; i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.

Lo statuto del Soccorso alpino valdostano e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall'assemblea a maggioranza dei soci effettivi, e sono approvati dalla giunta regionale.

Il Soccorso alpino valdostano ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo art. 18 e da ogni altra eventuale entrata.

La revisione dei conti del Soccorso alpino valdostano è affidato ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del Soccorso alpino valdostano medesimo disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'assessore regionale al turismo.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, gli organi direttivi del Soccorso alpino valdostano, nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme delibera della giunta adottata su proposta dell'assessore regionale al turismo.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.

Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso sono stabilite con decreto dell'assessore regionale al turismo, su proposta del Soccorso alpino valdostano ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Presso l'Unione valdostana guide di alta montagna è costituito un fondo di previdenza, alimentato dai contributi degli iscritti, da quelli erogati dalla Regione a norma della lettera *d*) del successivo art. 18, nonché da altre eventuali entrate. Il fondo è amministrato dall'Unione in base ad apposito regolamento da essa deliberato e approvato dalla giunta regionale ».

Art. 12.

All'art. 14 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli assegni ordinari e speciali di invalidità non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui al precedente art. 13.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, sempreché in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 13.

I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di eta, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, anche se non siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 13 ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio avvenuto o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge ».

Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'ufficio competente o, nel caso in cui l'invalidità risulti in sede di accertamento periodico dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale accertamento ha avuto luogo.

Decorrono peraltro dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegni di anzianità e reversibilità a favore delle guide o dei portatori o dei loro familiari che vi abbiano diritto ai sensi rispettivamente dell'art. 13, sesto comma, e dell'art. 15, settimo comma ».

Dopo il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

« Salvo il caso delle guide e dei portatori iscritti all'Unione ai sensi del successivo art. 21, sono computati come periodi di anzianità di servizio utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli articoli 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi per i quali la guida o il portatore ha adempiuto agli obblighi di contribuzione al fondo di cui all'art. 12 ».

Art. 14.

La lettera *b*) dell'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

« *b*) eroga contributo annuo all'ente « Soccorso alpino valdostano », a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. A tale fine la Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal Soccorso alpino valdostano, eroga all'inizio di ogni anno un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo ».

La lettera *d*) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

« *d*) eroga un contributo annuo a favore del fondo di cui all'art. 12, in misura non superiore all'80% della cifra totale da erogare sotto forma di assegni di anzianità, di assegni ordinari e speciali di invalidità permanente, di assegni di reversibilità, aumentata dei costi generali di gestione del fondo di previdenza, nonché dell'importo dei premi relativi alla polizza di assicurazione stipulata dall'Unione valdostana guide di alta montagna al fine di far fronte ai rischi di invalidità temporanea, nei termini previsti dall'art. 12, lettera *d*), e dall'art. 17 ».

All'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui al presente articolo sono concessi con delibera della giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale ».

Le modifiche di cui al precedente secondo comma trovano attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Art. 15.

A partire dall'anno finanziario 1979 gli stanziamenti per le spese per i contributi di cui all'art. 18, lettere *a*) e *c*), della predetta legge regionale n. 39 del 1975 sono unificati in un solo capitolo di spesa con la seguente denominazione:

« Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettere *a*) e *c*), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) ».

La Regione è autorizzata ad erogare contributi anche per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento da svolgersi in esercizi successivi a quelli in corso, fermo restando che l'ammontare globale del contributo regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo rendiconto, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera *a*) dell'art. 18, primo comma, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39.

Art. 16.

Il quinto comma dell'art. 21 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

« I portatori iscritti all'Unione e alle società locali riconosciute a norma rispettivamente del primo e del quarto comma del presente articolo possono continuare a farne parte anche se non abbiano ottemperato e non ottemperino alle condizioni di cui al sesto comma dell'art. 8 ».

All'art. 21 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

« Alle guide e ai portatori iscritti all'Unione ai sensi del precedente secondo comma, e che abbiano cessato dall'esercizio della professione a seguito di sopraggiunta invalidità permanente, è riconosciuto, in deroga al disposto di cui al primo comma dell'art. 14, il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità permanente, anche se non abbiano esercitato la professione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ».

Art. 17.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale al turismo provvede alla convocazione dell'assemblea delle guide e dei portatori soci dell'Unione valdostana guide di alta montagna in attività di servizio per l'approvazione dello statuto del Soccorso alpino valdostano.

Il Soccorso alpino valdostano s'intende legalmente costituito e subentra in tutti i diritti, attività e passività già pertinenti alla sezione « Soccorso alpino valdostano » dell'Unione valdostana guide di alta montagna, non appena siano costituiti i suoi organi direttivi a norma di statuto.

Fino a quando non siano costituiti gli organi direttivi del Soccorso alpino valdostano, al servizio soccorso alpino provvede la sezione « Soccorso alpino valdostano » dell'Unione valdostana guide di alta montagna, e si applica la disciplina prevista nel testo originario degli articoli 11 e 18, lettera *b*) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, nonché nello statuto e nei regolamenti dell'Unione valdostana guide di alta montagna.

Art. 18.

Per l'attuazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è autorizzata la maggior spesa annua di L. 93.000.000 il cui onere graverà sui capitoli 9340, 9385 e 9400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Il finanziamento della maggior spesa di L. 93.000.000 è assicurato da una maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni successivi si provvederà al finanziamento della maggiore spesa sopraindicata con legge di bilancio.

Art. 19.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . .	L.	93.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 9340. — Contributo per il finanziamento dell'Unione valdostana guide di alta montagna (articolo 18, lettera *c*), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)	L.	18.000.000
Cap. 9385. — Contributi per il funzionamento del soccorso alpino valdostano (art. 18, lettera *b*), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) . .	»	45.000.000
Cap. 9400. — Contributi per il fondo di previdenza dell'Unione valdostana guide di alta montagna (art. 18, lettera *d*) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)	»	30.000.000
Totale . . .	L.	93.000.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 maggio 1979

ANDRIONE

(5378)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792280)